



**DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA  
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE, LA REVOCA  
E LA GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI  
E DEI RELATIVI INCARICHI DIRIGENZIALI**

**MATRICE DELLE REVISIONI**

<b>REVISIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE O TIPO MODIFICA</b>	<b>REDATTO DA</b>	<b>VERIFICATO DA</b>	<b>APPROAVATO DA</b>
00	14/11/2018	emissione	Barbara Tesini	Tecla Del Dò	Massimo Romano

## SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 Tipologie di incarico.....	3
Art. 3 Graduazione degli incarichi .....	4
Art. 4 Criteri generali per il conferimento degli incarichi.....	4
Art. 5 Procedure per il conferimento degli incarichi.....	5
Art. 6 Durata degli incarichi.....	6
Art. 7 Mutamento di incarico .....	6
Art. 8 Incarichi a scavalco .....	7
Art. 9 Revoca dell'incarico o mancata conferma al termine dell'incarico .....	7
Art. 10 Rinuncia all'incarico.....	7
Art. 11 Valorizzazione economica degli incarichi .....	7
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali .....	8

## ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione della normativa vigente e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché delle disposizioni contenute nell'Atto Aziendale approvato con decreto nr. 44 del 7.5.2018 - il presente Regolamento contiene disposizioni concernenti i criteri e le modalità di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi.
2. La presente disciplina è estesa, altresì, agli incarichi che potranno essere ulteriormente individuati a seguito di variazioni organizzative che si dovessero rendere necessarie per effetto del trasferimento di nuove funzioni, così come previsto dalla LR 17/2014.

## ART. 2 TIPOLOGIE DI INCARICO

1. Le tipologie di incarico dirigenziale delineate nell'Atto Aziendale sono riconducibili a quattro fasce, come individuate dall'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. 08/06/2000 e dall'art. 4 del CCNL 6.5.2010:
  - a) incarico di direzione di struttura complessa, art. 27, comma 1, lettera a);
  - b) incarico di responsabilità di struttura semplice, art. 27, comma 1, lettera b);
  - c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, art. 27, comma 1, lettera c);
  - d) incarico professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, art. 27, comma 1, lettera d).
2. Ai fini del presente Regolamento si considerano strutture complesse e semplici le articolazioni interne dell'Ente alle quali è attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
3. In particolare per:
  - a) **STRUTTURE COMPLESSE** – compreso il dipartimento - si considerano tutte le strutture caratterizzate dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza organizzativa e tecnico funzionale ovvero da leggi regionali di organizzazione, con responsabilità di gestione di risorse.
  - b) **STRUTTURE SEMPLICI** si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa o dipartimento, sia quelle in staff alle Direzioni, dotate di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie;
  - c) **INCARICHI PROFESSIONALI**, anche di **ALTA SPECIALIZZAZIONE** si intendono:
    - **Alta Specializzazione:** articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico-professionali che producono prestazioni qualitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento;
    - **Tecnico – specialistici:** hanno rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono il possesso di competenza specialistico-funzionale nella disciplina di appartenenza o funzione assegnata.

### ART. 3 GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi dirigenziali riferiti a responsabilità di struttura complessa sono graduati sulla base dei seguenti parametri:
  - a) complessità della struttura;
  - b) responsabilità di gestionale;
  - c) grado di autonomia tecnico-professionale ed organizzativa;
  - d) rilevanza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.
2. Gli incarichi professionali, ove sono prevalenti le caratteristiche tecnico - professionali rispetto a quelle gestionali, sono graduati sulla base dei seguenti parametri:
  - a) grado di competenza specialistico-funzionale o professionale;
  - b) grado di autonomia nelle attività professionali;
  - c) rilevanza strategica a livello aziendale e/o all'interno della struttura di appartenenza.
3. Sulla base dei parametri innanzi indicati vengono definiti i seguenti coefficienti di valorizzazione economica da rapportare alla disponibilità del "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa":

TIPO INCARICO	COEFFICIENTE
S.C. 1	1
S.C. 2	0,8
S.S.D.	0,55
S.S.	0,45
IPAS 1	0,45
IPAS 2	0,25
IP	valore contrattuale
Beginner	valore contrattuale

### ART. 4 CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nel conferimento degli incarichi si tengono in considerazione i seguenti elementi di valutazione:
  - a) esiti delle verifiche e valutazioni;
  - b) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - c) professionalità richiesta o area/disciplina di appartenenza;
  - d) attitudini personali e capacità professionali, organizzative acquisite;
  - e) risultati conseguiti e valutazioni riportate;
  - f) criterio di rotazione, ove applicabile.
2. Per gli incarichi dirigenziali comportanti direzione di struttura, tali elementi sono integrati da:

- g) valutazione delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione;
- h) conseguimento dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati, tenuto conto delle risorse assegnate.

## ART. 5 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Ad ogni dirigente in servizio di ruolo è attribuito un incarico, a tempo determinato.
2. L'attribuzione di un incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dirigente di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire.
3. All'atto della prima assunzione, decorso positivamente il periodo di prova, ai dirigenti è conferito un incarico di natura professionale di base – BEGINNERS, i cui ambiti di autonomia sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. I contenuti dell'incarico sono proposti dal Direttore della Struttura sovra ordinata.
4. Ai dirigenti, al raggiungimento del quinquennio di esperienza professionale dirigenziale come definita dai vigenti CCNL e previo superamento con esito positivo delle previste verifiche, è conferito su proposta del responsabile di struttura un incarico di natura professionale (IP). I contenuti specifici dell'incarico sono declinati dal Direttore della Struttura di incardinamento.
5. Ai dirigenti con esperienza professionale dirigenziale almeno quinquennale, come definita dai vigenti CCNL, può altresì essere conferito mediante procedura selettiva interna, un incarico professionale di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo di verifica e controllo (IPAS) o di struttura semplice (SS/SSD) previsto dall'assetto organizzativo dell'Ente, ove disponibile. A tal fine, all'avviso di selezione viene data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, per una durata non inferiore a 10 giorni, onde acquisire la disponibilità dei dirigenti interessati all'incarico. Il conferimento dell'incarico è effettuato dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura sovra ordinata, ed acquisito il parere del Direttore Amministrativo o Sanitario per competenza, previa valutazione comparata dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio.
6. Gli incarichi di struttura complessa (SC) dell'area della Dirigenza Sanitaria sono conferiti ai dirigenti con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, come definita dai vigenti CCNL, a seguito di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal DPR n. 484 del 10.12.1997, nonché dalle disposizioni da ultimo recate dal D.L. n. 158/2012 nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
7. Gli incarichi di struttura complessa (SC) dell'area della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa sono conferiti ai dirigenti con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, come definita dai vigenti CCNL, mediante procedura selettiva interna. A tal fine, all'avviso di selezione viene data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, per una durata non inferiore a 7 giorni, onde acquisire la disponibilità dei dirigenti interessati all'incarico. Il conferimento dell'incarico è effettuato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della Struttura sovra ordinata ed acquisito il parere del Direttore Amministrativo o Sanitario per competenza, previa valutazione comparata dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio.

8. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle Strutture Complesse aggregate nel Dipartimento, previa valutazione comparativa delle competenze gestionali degli aventi diritto; il Direttore di Dipartimento mantiene la titolarità dell'incarico di Struttura Complessa cui è preposto.
9. L'incarico dirigenziale si perfeziona con la sottoscrizione di apposito atto, ad integrazione del contratto individuale di lavoro, che identifica le responsabilità, i compiti e le funzioni attribuite al dirigente, nonché durata e trattamento economico dell'incarico. Per i diversi incarichi vengono individuati e concordati indicatori di performance, da utilizzarsi nelle valutazioni da parte degli organismi deputati.
10. In caso di mancata sottoscrizione del contratto individuale entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione, salvo comprovato impedimento, le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

#### ART. 6 DURATA DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di Direttore di Struttura Complessa hanno durata quinquennale, salvo rinnovo.
2. Gli incarichi ex art. 27, comma 1, lett. B) e C) hanno durata triennale, salvo rinnovo.
3. Gli incarichi ex art. 27 comma 1, lett. D) hanno durata quinquennale.
4. L'incarico di Direttore di Dipartimento ha durata triennale, salvo rinnovo.
5. Al termine dell'incarico, il dirigente preposto è soggetto a valutazione sull'attività professionale svolta e sui risultati raggiunti, secondo le modalità previste dalla disciplina contrattuale e regolamentare.
6. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico costituisce condizione necessaria per la conferma e rinnovo dell'incarico stesso o per il conferimento di un nuovo incarico di maggior rilievo professionale o gestionale. Il rinnovo dell'incarico è disposto dal Direttore Generale. In caso di esito negativo si rimanda alla vigente disciplina normativa e contrattuale.
7. L'incarico cessa automaticamente, anche anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al compimento del limite massimo di età.

#### ART. 7 MUTAMENTO DI INCARICO

1. In base ad esigenze organizzative e/o funzionali dell'Ente, con il consenso delle parti, il Direttore Generale può disporre, anche prima della scadenza dell'incarico, l'affidamento di incarichi in strutture diverse rispetto a quella di assegnazione, che non comportino in ogni caso diminuzioni della valorizzazione economica già in godimento.

## ART. 8 INCARICHI A SCAVALCO

1. In risposta ad esigenze organizzative e/o funzionali dell'Ente, può essere assegnata temporaneamente ad un direttore di struttura complessa la responsabilità di altri incarichi, esterni alla struttura di riferimento, da valorizzarsi nell'ambito della retribuzione di risultato.

## ART. 9 REVOCA DELL'INCARICO O MANCATA CONFERMA AL TERMINE DELL'INCARICO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010, nel caso in cui l'Ente non intenda confermare alla scadenza l'incarico dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione ed anche in assenza di una valutazione negativa, al dirigente viene conferito un altro incarico, anche di valore economico inferiore.
2. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati o non confermati in caso di accertata responsabilità professionale e/o gestionale, secondo le procedure di valutazione, anche anticipata, ovvero nelle ipotesi di accertata responsabilità dirigenziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, contrattuali e regolamentari.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 18 del D.L. 138/2011, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità in relazione a motivate esigenze organizzative, l'Ente può disporre il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza prevista per l'incarico ricoperto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta scadenza, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.
4. La revoca o la mancata conferma dell'incarico, ovvero l'affidamento di altro incarico, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale.
5. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o contrattuali successive.

## ART. 10 RINUNCIA ALL'INCARICO

1. Il dirigente può chiedere la revoca dell'incarico conferitogli, mediante rinuncia scritta e motivata da inoltrare, di norma, con un preavviso di almeno due mesi.
2. È facoltà dell'Ente differire il termine dell'incarico rispetto alla richiesta dell'interessato, onde non pregiudicare le attività e l'organizzazione dei servizi interessati.
3. Con la rinuncia all'incarico ed alla relativa valorizzazione economica, il dirigente mantiene la retribuzione di posizione garantita dal vigente CCNL, avendo diritto alla retribuzione di posizione correlata all'incarico professionale di nuova attribuzione.

## ART. 11 VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEGLI INCARICHI

1. In applicazione dei parametri di graduazione individuati con il presente regolamento, la retribuzione di posizione correlata agli incarichi dirigenziali deve essere compatibile con le risorse disponibili nel "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa"; non può, in ogni

caso, superare i valori massimi attualmente previsti dall'art. 4, comma 3 del CCNL 6.5.2010 integrativo, salve successive disposizioni contrattuali.

2. La retribuzione di posizione complessiva, collegata all'incarico e derivante dall'applicazione del presente regolamento, assorbe la retribuzione di posizione già in godimento da parte del dirigente incaricato.
3. Per i dirigenti del ruolo sanitario a rapporto non esclusivo operano le riduzioni previste dal vigente CCNL.
4. Per i dirigenti ad impegno ridotto, fatto salvo il trattamento minimo di posizione previsto dal vigente CCNL, i valori corrispondenti alla graduazione di cui alla tabella A) sono proporzionalmente ridotti.
5. Ai Direttori di Struttura Complessa compete altresì la relativa indennità prevista nella misura massima dall'art. 41 del CCNL 8.6.2000 e confermata dall'art. 36, comma 1 del CCNL 3.11.2005, compatibilmente con la disponibilità nel "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa", cui fa carico.

#### ART. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In fase di prima applicazione, qualora la retribuzione di posizione complessiva già in godimento sia superiore a quella collegata all'incarico conferito ai sensi del presente regolamento, il dirigente mantiene il differenziale economico ad personam fino alla scadenza dell'incarico, senza possibilità di rinnovo. L'importo ad personam è altresì assorbito dalla retribuzione di posizione spettante in caso di affidamento, prima della scadenza, di nuovo incarico di pari o superiore valore economico.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione. Sono fatte salve eventuali successive e diverse disposizioni normative o contrattuali.
3. Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo.